

"NON POSSIAMO SALVARLI TUTTI MA POSSIAMO PROVARCICI ODV"

ART 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: « Non possiamo salvarli tutti ma possiamo provarci ODV» di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. .

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Ciriè (To) e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART 2 - FINALITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è la diffusione di una cultura animalista e la tutela, la salvaguardia, il salvataggio, la cura ed il sostentamento dei cani e gatti randagi in Albania.

ART 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore);

2) sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle volontarie e dei volontari in Albania svantaggiati, a norma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore);

3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da

fonti rinnovabili a fini di autoconsumo (ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199);

In particolare l'associazione intende realizzare i propri scopi attraverso molteplici attività quali:

- Gestione di rifugi per il ricovero di animali abbandonati in attuazione della Legge 14 agosto 1991 n° 281 "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- Sensibilizzazione della collettività alla prevenzione del randagismo e della tutela dell'animale;
- Divulgazione e informazione sulle ottimali condizioni di vita degli animali di affezione;
- Organizzazione di manifestazioni e attività divulgative sui temi della protezione degli animali al fine di raccogliere fondi;
- Gestione pensioni e asili per cani e gatti;
- Interventi assistiti con animali (I.A.A.).

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche sulla base di accordi, collaborazioni, convenzioni e partenariati con amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

ART 4 - ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



ART 5 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART 6 – AMMISSIONE

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ne sono escluse insindacabilmente persone che svolgono attività di caccia, allevamento, macellazione e vendita di qualunque animale.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a

seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Si fa presente che il diritto di voto attivo è previsto anche per i soci minorenni, tramite chi esercita la patria potestà in base alle normative vigenti. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

ART 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio di amministrazione

ART 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La delibera del Consiglio di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



ART 9 - VOLONTARI

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

Gli organi sociali hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

ART 11 - L'ASSEMBLEA

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ogni Socio può ricevere una sola delega.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio di Amministrazione o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati

ART 12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- 1) eleggere e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- 2) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- 3) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- 4) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- 5) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di amministrazione per motivi di urgenza;
- 6) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo

Direzione Provinciale
Assessorato Provinciale

anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART 14 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un Presidente e un Vicepresidente, e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra gli associati.



Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.

ART 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.



ART 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del VicePresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART 19 - IL SEGRETARIO

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART 20 - LIBRI SOCIALI

Dirigione
Autorità

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il registro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.

I verbali di Assemblea e Consiglio di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

ART 21 - RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART 22 - SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017

ART 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ate • Direzione
Territoriale

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

ART 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART 25 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

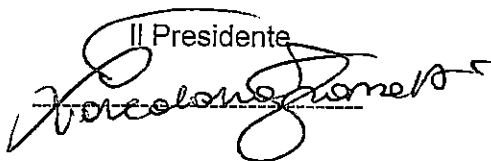
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART 26 - DISPOSIZIONI FINALI

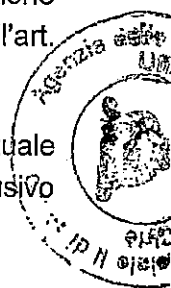
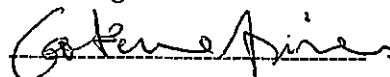
Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

Il Presidente



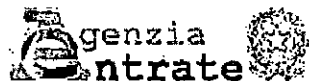
Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ORE REGISTRATO IL 23 MAG. 2025 AL N. 103 SERIE 3 I TRIBUTI A FIANCO INDICATI RISULTANO VERSATI CON MOD. F. 23 ALLEGATO AL MOD. F.R.		Pag. _____ Tr. _____ Cal. _____ TOTALE _____
--	--	---

(9) firma su delega del Direttore Provinciale
PAOLA
BERGO MASTROGLIACOMO
 Direzione Provinciale di Cuneo

Direzione Provinciale di Cuneo



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: CIRIÉ

Registrazione di Atto Privato

Il 23/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSU, serie 3, numero 103

data di stipula: 21/05/2025

ident.vo telematico: TSU25L000103000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 13221270013

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

13221270013				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: